

3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono ad un operatore economico come quello di cui al procedimento principale di verificare se gli acquirenti provenienti da altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia realizzata per uso privato o a fini commerciali.

- 2) Gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non apportano modifiche sostanziali agli articoli da 7 a 9 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, tali da giustificare, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, una diversa risposta alla prima questione.
- 3) L'articolo 8 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, va interpretato nel senso che può ricomprendere l'acquisto di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale ove tali prodotti siano acquistati da privati per proprio uso e trasportati dagli stessi, ciò che le autorità nazionali competenti sono tenute a verificare caso per caso.

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 25.8.2012.

### **Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Cipro**

(Causa C-412/12) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Proseguimento dell'attività in mancanza di un piano di riassetto dell'area — Obbligo di chiusura)**

(2013/C 260/31)

Lingua processuale: il greco

#### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e D. Düsterhaus, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Cipro (rappresentanti: M. Chatzigeorgiou e K. Lykourgos, agenti)

#### **Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Proseguimento dell'attività delle discariche di Lefkosia e Limassol in mancanza di un piano di riassetto dell'area

#### **Dispositivo**

- 1) La Repubblica di Cipro, non avendo disposto la chiusura di tutte le discariche di smaltimento incontrollato dei rifiuti (XADA) che sono in attività sul suo territorio o non adeguandosi agli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 14 di tale direttiva.
- 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 366 del 24.11.2012.

### **Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE**

(Parere 2/13)

(2013/C 260/32)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

#### **Richiedente**

Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, L. Romero Requena, C. Ladenburger e B. Smulders, agenti)

#### **Quesiti sottoposti alla Corte**

Se il progetto di accordo relativo all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali sia compatibile con i trattati.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 maggio 2013 — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen**

(Causa C-250/13)

(2013/C 260/33)

Lingua processuale: il tedesco

#### **Giudice del rinvio**

Finanzgericht Baden-Württemberg

#### **Parti**

*Ricorrente:* Birgit Wagener

*Convenuta:* Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen